



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

DELIBERA DEL N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/01/2018

Art. 1 Fonti normative

1.1 Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 2 Finalità e compiti

2.1 Presso l'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" – Colonna e Monte Porzio Catone - è costituito l'Organo di Garanzia.

2.2 Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto e il dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

2.3 Le sanzioni disciplinari devono avere finalità educative, con lo specifico obiettivo di creare una cultura diffusa della responsabilità.

2.4 Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

2.5 Le funzioni dell'Organo di Garanzia sono:

- esaminare e decidere, con pronuncia formale, sui ricorsi presentati dai genitori degli alunni o da chiunque vi abbia interesse in merito alle sanzioni disciplinari comminate agli studenti;
- prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola ed avviarli a soluzione;
- formulare proposte al Consiglio d'Istituto per eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento disciplinare d'Istituto.

Art. 3 Composizione e nomine

3.1 L'Organo è composto da quattro membri:

1. il Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto e lo presiede,
2. un docente, nominato all'interno del Consiglio di Istituto;
3. due genitori, nominati all'interno del Consiglio di Istituto;
4. un docente ed un genitore entrambi supplenti.

3.2 I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

Art. 4 Presentazione del ricorso avverso le sanzioni disciplinari

4.1 Avverso le sanzioni disciplinari previste dal regolamento di disciplina e comminate dagli organi competenti, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte della famiglia dell'alunna o dell'alunno, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione e messa a conoscenza dello studente e della sua famiglia. I ricorsi presentati fuori termine non saranno, in nessun caso, ammessi.

4.2 Il ricorso deve essere presentato dagli interessati, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, per il tramite delle Segreteria dell'Istituto.

Art. 5 Convocazione

5.1 L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, con almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O. G. anche con un solo giorno di anticipo.

Art.6 Validità delle sedute

6.1 Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.

Art.7 Deliberazioni

7.1 Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.

7.2 Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.